



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

RACCOMANDATA A.R.

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE  
**SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE**

Prot. RAF/8-12/ **067468**  
Num. Uff. Contenzioso OGM: 7/2014

Tolmezzo, **25 SET. 2019**

**ORDINANZA INGIUNZIONE**

**IL DIRETTORE**

**VISTO** il verbale di accertamento n. 24/2014 Reg. Strutt. redatto in data 13 novembre 2014 dalla Struttura stabile centrale per la materia ambientale per l'infrazione all'articolo 2.1, comma 1 della legge regionale 8 aprile 2011, n. 5, nella formulazione come introdotta dall'articolo 2, comma 26, lettera a), della legge regionale 04 agosto 2014, n. 15, violazione sanzionata dal medesimo articolo 2.1 della legge regionale 5/2011, commessa dal sig. **FIDENATO GIORGIO**, nato a Mereto di Tomba (UD) il 07/03/1961 (CF FDNGRG61C07F144I) e residente in via G. Pascoli n. 19 a 33090 Arba (PN), per avere "posto in essere una coltivazione di mais GM MON 810, in località "Laibacco" in Comune di Colloredo di Monte Albano, mediante semina sulle particelle catastali 196 e 295 foglio mappa 6, in data 14/09/2014, su una superficie di circa 60 mq a seguito della comunicazione ex art. 30, commi 1 e 2 del D.lgs. 224/2003, dd. 26/09/2014, trasmessa all'ERSA ed assunta da detta Agenzia al protocollo n°7706 SCS-9 in data 02 ottobre 2014, nella quale il trasgressore, nella sua veste di titolare dell'Azienda agricola "In Trois" di Arba (PN), informava di aver seminato in data 14/09/2014, sulla superficie da lui condotta nel Comune di Colloredo di Monte Albano (UD) al foglio mappa n. 6 mappali 196 e 295, mais OGM DKC6667YG, iscritto nel catalogo comune europeo delle varietà di specie di piante agricole su una superficie complessiva di circa 60 mq. Al fine di accertare la coltivazione di mais geneticamente modificato, gli ufficiali di PG verbalizzanti hanno proceduto, in data 15/10/2014 ad eseguire un'attività di "Campionamento di coltivazione mais GM evento MON 810" sulle particelle sopra menzionate, trasmettendone i campioni al Laboratorio di biotecnologie del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA, per le analisi del caso, come consta dal relativo verbale di operazioni compiute consegnato anche alla parte, nella persona delegata dal sig. Fidenato, sig. Taboga Leandro. Con nota prot. 8717/ERS/9 del 10/11/2014, l'ERSA comunicava i risultati delle analisi che evidenziavano "che alcuni campioni raccolti sono riferibili ad una varietà transgenica contenente l'evento MON 810 come da tabella [presente nel verbale]". Risulta quindi che due aliquote di campione rappresentative dei campioni eseguiti danno esito positivo, confermando la coltivazione di mais OGM e quanto comunicato nel merito dal sig. Fidenato";

**RILEVATO** che sono state osservate le disposizioni dettate dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 sulla contestazione e notificazione dell'infrazione verbalizzata;

**RICHIAMATO** l'articolo 6, comma 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in base al quale laddove la violazione sia commessa da un dipendente di una persona giuridica, la persona giuridica stessa è responsabile in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta;

**ACCERTATO** che risulta obbligata in solido l'azienda agricola "In Trois" (P.IVA 01354300939) con sede in via Giovanni Pascoli n. 19 a 33090 Arba (PN), nella persona del legale rappresentante dr. Giorgio Fidenato nato a Mereto di Tomba (UD) il 07/03/1961 (CF FDNGRG61C07F144I);

**ACCERTATO** che sono inutilmente scaduti i termini per il pagamento in misura ridotta dell'importo dovuto previsti dall'articolo 7 della legge regionale 1/1984 che dà la facoltà al trasgressore di pagare entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta contestazione o notificazione con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale oltre alle spese del procedimento;

**ESAMINATE** le memorie difensive dd. 7 dicembre 2014 relative al processo verbale n. 24/2014 del 13 novembre 2014 della Struttura stabile centrale per la materia ambientale, in cui il Fidenato nel richiamare integralmente (ad esclusione del punto 13) i propri scritti difensivi inviati il giorno 09/11/2014 e relativi ai processi verbali n. 22 e 23/2014, chiede la disapplicazione del comma 1 dell'articolo 2.1 della legge regionale 5/2014 e il contestuale sgravio in autotutela della sanzione comminata nel medesimo processo verbale per l'importo di Euro 10.000,00 per le motivazioni che seguono:

- La raccomandazione 2010/C200/01 della Commissione, del 13 luglio 2010 "recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche" prevede i principi per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche. In particolare secondo il par. 2.1 le misure nazionali devono essere elaborate in collaborazione con tutti i soggetti interessati e in modo trasparente; secondo il par. 2.2 le misure per evitare la presenza involontaria di OGM in altre colture devono essere proporzionali all'obiettivo perseguito, evitando oneri non necessari a carico degli agricoltori [...]; secondo il par. 2.4 in presenza di determinate condizioni economiche e naturali gli Stati membri possono vagliare la possibilità di escludere la coltivazione di OGM da vaste zone [...] tali misure restrittive devono essere proporzionali [...]. Allega inoltre copia di corrispondenza tenuta con l'Amministrazione regionale ed ulteriori documenti;
- Premesso che il 27 aprile 2014 aveva provveduto a seminare a Colloredo di Montalbano il mais MON810 di classe FAO 500 sugli appezzamenti di cui al foglio 6 mappali 196 e 295, mentre il 12 aprile 2014 il conduttore del terreno confinante (F. 6 mappale 297) aveva provveduto a seminare un mais convenzionale di classe FAO 500. Successivamente il 22 luglio aveva incaricato la Leochimica di seguire le analisi per rilevare la quantità di presenza di OGM sul mais convenzionale posto a fianco di quello OGM, i cui esiti rilevavano presenza involontaria di OGM nella misura dello 0,11% solamente nel campione prelevato sulla 2° fila dal campo oggetto di sequestro. Di seguito, il 27 ottobre 2014 aveva affidato all'ERSA FVG 4 campioni di granella di mais proveniente dai campi di mais con il campo coltivato a OGM per rilevare la presenza involontaria di OGM. I risultati dell'ERSA avrebbero sostanzialmente confermato i risultati rilevati da Leochimica e cioè che solo nella prima fila è stata rilevata la presenza e comunque sotto la soglia di legge, del promotore OGM35S, mentre già all'8° fila non era rilevabile alcuna presenza (allegati documenti);
- Nel merito, il divieto di semina di OGM su tutto il territorio regionale è da ritenersi illegittimo perché la legge regionale 15/2014: a) è stata "elaborata" senza la collaborazione degli interessati e in modo non trasparente; b) non è proporzionale all'obiettivo perseguito; c) non tiene conto delle pratiche di gestione agricole regionali; d) ha previsto l'esclusione della coltivazione di OGM senza dimostrare, se non in via torica, che non è possibile raggiungere un livello sufficiente di purezza; e) prevede misure restrittive che non sono proporzionali all'obiettivo; f) il divieto di iniziativa economica previsto dalla normativa regionale comporta la violazione di alcuni profili costituzionali;
- Espone di seguito alcune nozioni di agronomia in merito alla coesistenza e alla commistione e riporta alcuni aspetti del documento europeo redatto dall'European Coexistence Bureau (EcoB) sulle migliori pratiche agricole da applicare nella coesistenza della coltivazione di differenti tipologie di mais OGM, convenzionale e biologico;
- Definisce, quindi, il quadro normativo di riferimento riportando la normativa regionale ed europea e le disposizioni contenute nell'articolo 844 c.c. (immissioni), ritenendo come sia fondamentale tenere nella giusta considerazione anche tale ultima disposizione. In particolare, per quanto riguarda la norma contenuta nell'articolo 844 c.c., fa presente che nessun proprietario può essere ritenuto responsabile per danni causati da forze puramente naturali che originano dalla sua proprietà, né nessun proprietario di terreno può essere soggetto ad alcun dovere positivo di porre rimedio alle circostanze di origine puramente naturale che possono essere dannose per il proprio vicino, come l'impollinazione;
- Per quanto concerne nello specifico il mais OGM, convenzionale e/o biologico coltivati nella stessa epoca e nella stessa area, fa presente che per presenza involontaria di OGM in altri prodotti deve intendersi la presenza nel prodotto che non ne dovrebbe contenere, della proteina cosiddetta bt che è rilevabile solamente con un'analisi di laboratorio. Pertanto, nel caso in cui la coltivazione di mais convenzionale o biologico subisca una presenza involontaria di OGM, può essere dovuto a fenomeni di immissione di cui all'art. 844 c.c. che non superino la normale tollerabilità, perciò non possono godere di alcun beneficio particolare e/o protezione dalla legge rispetto alla coltivazione di OGM;

- La norma prevista dall'articolo 2.1 della legge regionale 5/2011 così come modificata dalla legge regionale 15/2014, configura la violazione dell'articolo 3 della Costituzione dal momento che tutti i cittadini e tutte le attività economiche hanno pari dignità. È, pertanto del tutto ingiustificato che per ragioni economiche (eventuali) di un terzo (il coltivatore di mais convenzionale e/o biologico), l'Amministrazione legiferi in modo tale da imporre delle prescrizioni patrimoniali a carico del coltivatore di mais OGM per salvaguardare l'interesse del proprietario del fondo confinante. Il divieto di coltivazione di OGM in tutto il Friuli compromette alla radice il diritto alla coltivazione. Lamenta, pertanto, una palese violazione dell'articolo 23 della Costituzione per aver imposto delle prescrizioni patrimoniali al coltivatore di mais OGM per salvaguardare gli interessi patrimoniali di coltivatori di mais convenzionale e/o biologico. Vi è (a suo dire) non solo una palese violazione di norme di rango costituzionale bensì comunitarie poiché il documento dell'ECOB è stato redatto sulla base delle esperienze di coesistenza correntemente praticate in tutto il mondo e prevede una serie di misure tecniche ed agronomiche da mettere in pratica per attenuare se non azzerare il fenomeno della commistione e quindi della presenza involontaria di OGM in altri prodotti. In particolare il suddetto documento dell'ECOB suggerisce che nelle situazioni in cui è impossibile raggiungere la coesistenza nonostante siano state attuate tutte le misure tecnico-agronomiche suggerite, è necessario raggiungere accordi volontari tra i coltivatori coinvolti che possono arrivare anche ad una non coltivazione concordata degli OGM o delle coltivazioni convenzionali e/o biologiche degli appezzamenti in cui è impossibile evitare qualsivoglia forma di commistione. Tale documento non prevede il divieto di coltivazione, da qui la violazione da parte della legge regionale dell'articolo 117, comma 1 della Costituzione;

**ESAMINATO** il rapporto di servizio del 23/12/2014 in cui gli agenti verbalizzanti fanno presente che:

- In seguito all'incarico ricevuto dal Servizio CFR in ordine alla comunicazione dd 26/09/2014 di avvenuta semina di mais OGM tipo DKC6667YG su appezzamento in disponibilità dell'azienda agricola "In Trois" di Fidenato Giorgio, contraddistinto dai mapp. 196 e 295 FM 6 del CC e CA Comune di Colloredo di Monte Albano (UD), davano corso all'attività di accertamento che portava alla contestazione del verbale di accertamento n. 24/2014;
- In data 15/10/2014 svolgevano le operazioni di campionamento sulla coltivazione in atto sulle particelle dichiarate in comunicazione e contestuale invio al Laboratorio di Biotecnologie del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca e sperimentazione dell'ERSA di Pozzuolo del Friuli delle aliquote di campione alla parte proprietaria del fondo incaricata di rappresentare l'azienda agricola "In Trois", giusta delega formale dd. 10/10/2014 del titolare Fidenato Giorgio e previa comunicazione alla parte delegata del tempo e luogo di apertura dei campioni e del diritto di assistere a tutte le fasi di prova. La parte delegata assisteva alle operazioni di campionamento;
- nello stesso giorno svolgevano le operazioni di rilievo con strumentazione GPS-GIS dell'area della coltivazione, con successiva restituzione cartografica ai fini dell'esatta definizione dei mappali interessati e della superficie di coltivazione;
- il giorno 20/10/2014 i rilievi fotografici delle operazioni compiute venivano raccolti in un fascicolo fotografico;
- con nota datata 10/11/2014, il Laboratorio di Biotecnologie del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca e sperimentazione dell'ERSA comunicava la positività alla presenza del transgene MON810 nella refertazione analitica delle aliquote di campione prelevate;
- conseguentemente veniva redatto il PVA n. 24/2014 che veniva notificato in data 13/11/2014;

**VISTO** il paragrafo 2.4 della raccomandazione 2010/C200/01 della Commissione, del 13 luglio 2010 "recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche" che prevede la possibilità per gli Stati membri di escludere la coltivazione di OGM da vaste aree («zone senza OGM»);

**RICHIAMATO** il testo dell'articolo 2.1 (*Misure specifiche per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais*) della legge regionale 5/2011 come introdotto dall'articolo 2, comma 26, lettera a) della legge regionale 4 agosto 2014 n. 15, che dispone: "1. Al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, caratterizzato da modelli produttivi e strutture aziendali che condizionano il grado di commistione tra le colture transgeniche e non transgeniche, è esclusa la coltivazione di mais geneticamente modificato in applicazione della facoltà riconosciuta dal paragrafo 2.4 della

*raccomandazione 2010/C200/01 della Commissione, del 13 luglio 2010, recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche. La coltivazione di mais geneticamente modificato comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro irrogata dal Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.";*

**PRESO ATTO** che la legge 5/2014 è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 16 del 7 agosto 2014 al BUR n. 32 del 6 agosto 2014, e che stante il disposto di cui all'articolo 16, la medesima legge regionale è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e pertanto il giorno 8 agosto 2014;

**PRESO ATTO** che la semina di mais OGM DKC6667YG, iscritto nel catalogo comune europeo delle varietà di specie di piante agricole, è avvenuta in data 14/09/2014 nel Comune di Colloredo di Monte Albano (UD) al foglio mappa n. 6 mappali 196 e 295, su una superficie complessiva di circa 60 mq, come comunicato dallo stesso Fidenato con nota trasmessa all'ERSA ed assunta da detta Agenzia al protocollo n°7706 SCS-9 in data 02 ottobre 2014;

**PRESO ATTO** che la violazione, consistente, secondo i dettami dell'articolo 2.1 della legge regionale 5/2011, nella coltivazione di mais OGM, si è protratta dalla semina (avvenuta in data 14/09/2014) quantomeno per tutto il periodo compreso fino agli accertamenti (campionamento) eseguiti in data 15/10/2014;

**ESAMINATE** le memorie difensive presentate che risultano inconferenti rispetto all'oggetto della violazione che consiste nell'aver seminato mais OGM in presenza di una norma che lo vieta;

**VISTO** l'articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 secondo cui ciascuno è responsabile della sua azione o omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa;

**CONSIDERATO** che secondo la giurisprudenza è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, poiché la norma prevede una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa;

**CONSIDERATO** che il Fidenato non solo non ha eccepito la condotta contestatagli se non adducendo questioni di costituzionalità ed esponendo principi di buona pratica agricola, quindi sviluppando argomentazioni avulse dal provvedimento impugnato, ma ha di fatto cercato di dimostrare la correttezza del suo operato confermando in tal modo di aver agito in piena consapevolezza;

**PRESO ATTO** che non ci sono cause di esclusione della responsabilità, né il fatto commesso è viziato da errore;

**PRESO ATTO**, pertanto, che può ritenersi dimostrata, sia da un punto di vista oggettivo (semina e successiva coltivazione) sia da un punto di vista soggettivo (coscienza e volontà della condotta), la violazione del divieto di coltivazione di mais geneticamente modificato così come previsto dall'articolo 2.1 della legge regionale 5/2011;

**ATTESO** che la violazione del divieto di coltivazione di mais geneticamente modificato comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro;

**RICHIAMATO** l'articolo 11 della legge regionale 1/1984 che stabilisce, al comma 3, che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore, nonché alla personalità dello stesso;

**RITENUTA** fondata, alla luce di quanto sopra espresso, la responsabilità del trasgressore ed avuto riguardo al suo comportamento, dispone di applicare la sanzione nel suo minimo edittale pari a Euro 5.000,00;

**VISTI** gli artt. 10, 11 e 12 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1;

## **ORDINA**

al sig. FIDENATO GIORGIO, nato a Mereto di Tomba (UD) il 07/03/1961 (CF FDNGRG61C07F1441) e residente in via G. Pascoli n. 19 a 33090 Arba (PN) o in alternativa all'azienda agricola "In Trois" (P.IVA 01354300939) con sede in via Giovanni Pascoli n. 19 a 33090 Arba (PN), nella persona del legale rappresentante dr. Giorgio Fidenato, quale obbligata in solido, di pagare la somma di **Euro 5.000,00 oltre a spese di notifica** a titolo di sanzione per l'infrazione all'articolo 2.1, comma 1 della legge regionale 8 aprile 2011, n. 5, nella formulazione come introdotta dall'articolo 2, comma 26, lettera a), della legge regionale 04 agosto 2014, n. 15, violazione sanzionata dal medesimo articolo 2.1 della legge regionale 5/2011;

## INGIUNGE

al suddetto o all'azienda agricola "In Trois" in persona del legale rappresentante di pagare, l'uno o l'altro, in unica soluzione la somma complessiva di **Euro 5.019,00** di cui **Euro 5.000,00** per sanzione amministrativa ed **Euro 19,00 (9,50+9,50)** per spese di notificazione, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da effettuarsi alternativamente in uno dei seguenti modi indicando nella causale gli estremi dell'atto e il capitolo di entrata (**CAP 1212**):

a)- tramite bollettino di conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio di Tesoreria**:

b)- pagamento mediante bonifico bancario o postale presso la Tesoreria regionale, UniCredit Banca SpA, TS – **Codice IBAN: IT 56 L 02008 02230 000003152699**. Per il versamento eseguito all'estero: **Codice SWIFT UNCRITM10PA**

c)- **versamento in contanti**: può essere effettuato presso qualunque sportello di Unicredit banca Spa ubicato sul territorio nazionale (indicando il codice di tesoreria n. 7770000);

con l'avvertimento che in difetto si procederà all'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione avanti al Giudice Unico presso il Tribunale di **UDINE** ai sensi degli articoli 22 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO  
(dott. Adolfo Faidiga)  
DEL SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE  
(dott. Adolfo Faidiga)

## RELAZIONE DI NOTIFICA

Nr. Cron. 58/2013

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge regionale 17 gennaio 1984 n. 1, copia del presente atto è stata notificata al sig. FIDENATO GIORGIO residente in via G. Pascoli n. 19 a 33090 Arba (PN) e all'azienda agricola "In Trois" con sede in via Giovanni Pascoli n. 19 a 33090 Arba (PN), a mezzo raccomandata A.R., spedita dall'Ufficio postale di Trieste C.D.M.-

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO  
(dott. Adolfo Faidiga)  
IL DIRETTORE SOSTITUTO  
DEL SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE  
(dott. Adolfo Faidiga)

FIDENATO GIORGIO  
via G. Pascoli n. 19  
33090 Arba (PN)

Azienda agricola "IN TROIS"  
via G. Pascoli n. 19  
33090 Arba (PN)

E, per conoscenza alla posizione organizzativa  
Coordinamento attività di vigilanza ambientale (NOAVA)  
Via Longarone, 38 - Udine

# Posteitaliane

MITTENTE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE  
**SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE**  
VIA JACOPO LINUSSIO N.2  
33028 TOLMEZZO (UD)

✓ SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI



58/1019 del Registro Cronologico  
Firma .....  
AG

Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Epr. Sig.  
FIDENAFIO GIORGIO  
VIA G. PASCOLI n°/19  
33030 ARBA (PN)

APPLICARE SULLA BUSTA AG



AG 78757638807-2

Racc. N.